

STATUTO

COOPERATIVA LIXI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN GAVINO MONREALE CA
LOCALITA' CORTE S'INNADROXIU S.N.

Numero REA: CA - 291458

Codice fiscale: 03704410921

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-06-2019 - Statuto completo	2
--	---

	sotto la mia personale direzione, ed in piccola parte di mia	
	mano su tredici pagine di quattro fogli di carta e l'ho quindi	
	letto, presente l'assemblea, al comparente che, a mia inter-	
	pellanza, lo approva e conferma, dichiarandolo conforme alla	
	sua volontà e con me lo sottoscrive nonché degli allegati, al-	
	le ore 18,00.	
	LIXI ANDREA	
	notaio ALBERTO LUCIANO	
	segue sigillo: LUCIANO ALBERTO FU GIUSEPPE NOTAIO IN SENORBI'	
	Allegato "A" Al N. 16804 della Raccolta	
	S T A T U T O	
	Art. 1 - Denominazione	
	La Cooperativa è denominata "Cooperativa Lixi Società Coopera-	
	tiva Sociale".	
	Art. 2 - Sede	
	La Cooperativa ha sede nel Comune di San Gavino Monreale.	
	Spetta all'Organo Amministrativo deliberare il trasferimento	
	della sede nell'ambito del territorio comunale. Spetta all'as-	
	semblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni	
	nonchè l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.	
	Art. 3 - Durata	
	La Cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050.	
	Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i	
	soci che non hanno concorso alla approvazione della delibera-	
	zione di proroga hanno diritto di recesso. Il diritto di re-	

	cesso non può essere esercitato prima che siano decorsi 365	
	giorni dalla costituzione.	
	Art. 4 - Scopo e attività mutualistica	
	Lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire è quello	
	di ottenere tramite la gestione in forma associata e con la	
	prestazione della propria attività lavorativa, l'inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate a causa della loro condi-	
	zione di disagio psichico, fisico e sociale, continuità d'oc-	
	cupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e pro-	
	fessionali.	
	La Cooperativa ha inoltre lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e all'integra-	
	zione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi	
	e delle attività, ai sensi dell'articolo 1, lettera a, della	
	Legge 8 novembre 1991 N. 381, nonché le finalità civiche, so-	
	lidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio	
	2017, n. 112.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,	
	i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata o autonoma nelle diverse tipolo-	
	gie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma con-	
	senta la legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai	
	sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata.

La Cooperativa si propone altresì di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo.

Perciò la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, associazione nazionale di rappresentanza e tutela della cooperazione giuridicamente riconosciuta, ed alle sue organizzazioni territoriali e settoriali. Su delibera dell'organo di amministrazione potrà aderire ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Art. 5 - Oggetto

In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci, l'attività che costituisce l'oggetto sociale è:

- l'esecuzione di opere edilizie di qualsiasi natura ed entità, per conto proprio o per conto di terzi ed in particolare di edifici civili, industriali, monumentali, completi di impianti ed attrezzature connesse ed accessorie; la realizzazione di opere speciali in cemento armato e prefabbricato; la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; la pulizia di acque marine, lacustri e fluviali; ,l'assunzione in appalto di

	lavori idraulici, termoidraulici ed elettrici; la fornitura,	
	il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti	
	idrico-sanitari, cucine e lavanderie, di impianti elettromec-	
	canici trasportatori, di impianti pneumatici e antintrusione;	
	la realizzazione di acquedotti, oleodotti, gasdotti, dighe,	
	opere di irrigazione e di evacuazione, fognature e relativi	
	impianti centrali; l'esecuzione di rilevamenti topografici;	
	l'esecuzione di opere di segnaletica luminosa e di sicurezza	
	stradale non luminosa, di apparecchiature strutturali specia-	
	li, di barriere e protezioni stradali; la costruzione, la ma-	
	nutenzione e la ristrutturazione di opere marittime e lavori	
	di drenaggio; la realizzazione di opere fluviali, di difesa,	
	di sistemazione idraulica e di bonifica, di impianti di reti	
	di telecomunicazione e di trasmissione dati, di impianti in-	
	terni elettrici, telefonici, radio telefonici e televisivi;	
	l'attività di restauro conservativo su fabbricati civili, com-	
	merciali e industriali; il restauro e la manutenzione ordina-	
	ria e straordinaria di superfici decorate e di beni immobili	
	sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di	
	beni di interesse storico, artistico archeologico, culturali	
	ed ambientali; la costruzione di opere strutturali speciali;	
	la realizzazione, la manutenzione e la ristrutturazione di im-	
	pianti di potabilizzazione e depurazione; le esecuzioni di o-	
	pere ed impianti di bonifica e protezione ambientale; la rea-	
	lizzazione, la posa in opera, la manutenzione e la verifica	

	acustica di sistemi anti rumore per infrastrutture di mobili-	
	tà; la pitturazione di edifici; la realizzazione e la manuten-	
	zione di infrastrutture attinenti a zone destinate a verde	
	pubblico attrezzato; la demolizione di edifici e di opere mu-	
	rarie in genere;	
	- la trivellazione e perforazione del terreno, scavi e movi-	
	mento terra; la posa in opera di coperture speciali e costru-	
	zione di ossature di tetti di edifici; la costruzione, la pa-	
	vimentazione, la manutenzione e la ristrutturazione di auto-	
	strade, strade, sovrastrutture speciali, campi di aviazione ed	
	impianti sportivi, ponti, viadotti, ferrovie e linee tranvia-	
	rie; la fornitura, la posa in opera, la manutenzione e la ri-	
	strutturazione di impianti termici e di condizionamento; la	
	costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione di opere	
	d'arte nel sottosuolo; il noleggio di macchine ed attrezzature	
	per la costruzione o la demolizione, con manovratore; il tra-	
	sporto per conto proprio e per conto di terzi anche strumenta-	
	le, relativo all'attività propria e di terzi, l'effettuazione	
	per conto proprio e di terzi di autotrasporto di merci; la	
	produzione di manufatti in cemento precompresso, asfalti e	
	calcestruzzi nonchè di materiali inerti; la lavorazione del	
	ferro per conto proprio e per conto di terzi; la fornitura e	
	la posa in opera, la manutenzione e la ristrutturazione di fi-	
	niture di opere generali in materiali lignei, plastici, metal-	
	lici e vetrosi; la produzione di strutture in legno; il com-	

	mercio all'ingrosso ed al dettaglio di articoli per impianti	
	idro-termo-sanitari, ferramenta, colori e vernici, articoli	
	per belle arti, articoli per l'hobbistica o il bricolage, ma-	
	teriale antincendio, antinfortunistico e di segnaletica stra-	
	dale, materiale da costruzione, materiali inerti, legnami,	
	rottami e materiali di recupero, carta, cartoni, astucci ed	
	altri articoli per l'imballaggio di qualsiasi materiale, cor-	
	dami e spaghi.	
	Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti	
	e con le condizioni di legge, essa potrà compiere tutte le o-	
	perazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei con-	
	fronti del pubblico nè in via prevalente), mobiliari ed immo-	
	biliari che saranno ritenute dall'Organo Amministrativo neces-	
	sarie od utili compresa la prestazione di garanzie reali e non	
	reali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indi-	
	retta di interessenze e partecipazioni in altre società od im-	
	prese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.	
	La Cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci,	
	finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispet-	
	to della normativa tempo per tempo vigente.	
	Art. 6 - Regole per lo svolgimento della attività mutualistica	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualisti-	
	ci, l'Organo Amministrativo deve rispettare il principio di	
	parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione del-	
	la quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di	

8 di 39

9 di 39

	soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi	
	sociali ovvero, in ragione dell'interesse al loro inserimento	
	nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimen-	
	to degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento	
	dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilan-	
	cio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti	
	ai soci che partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa e non go-	
	dono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, com-	
	ma 2, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge o dal presente statu-	
	to, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere	
	in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del dan-	
	no, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto	
	tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutua-	
	listico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente	

	statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione, nel caso	
	di interesse alla formazione;	
	b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo	
	e finanziario del suo inserimento nell'impresa, nel caso di	
	interesse all'inserimento nell'impresa;	
	c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	d) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Ammi-	
	nistrativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordi-	
	nari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-	
	tano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale ca-	
	tegoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del	
	predetto periodo, apposita domanda all'Organo Amministrativo	
	che deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali	
	richiesti per essere ammesso quale socio ordinario, compati-	
	bilmente con la sussistenza di opportunità di lavoro inerenti	
	alla qualifica del socio e alle modalità di svolgimento delle	
	prestazioni.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei	

soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo Amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 9 - Procedura di ammissione

Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con regolamento ai sensi del precedente articolo 6 ovvero con delibera dell'Organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla Cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della Cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda;
- della documentazione ad essa allegata;
- di ogni altra informazione comunque acquisita;
- della effettiva e concreta capacità della Cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio;
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 10 - Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

Art. 10 bis - Accesso alla scambio mutualistico

La Cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare rapporti mutualistici in conformità allo scopo e all'oggetto

della Cooperativa e pertanto di:

- accedere alle opportunità di acquisto dei beni e/o di fruizione dei servizi che la Cooperativa mette a disposizione dei soci secondo le politiche e le strategie di vendita decise dagli amministratori;

- effettuare proprie prestazioni lavorative conformi all'attività della Cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che gli amministratori colgono ed assumono nei confronti del mercato;

- effettuare il conferimento delle materie prime da loro prodotte secondo (le esigenze) (il piano) di produzione e di trasformazione decise/predisposto dagli amministratori.

Art. 11 - Obblighi dei soci

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;

- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'Organo Amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la Cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli orga-

	ni della Cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di	
	comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministra-	
	tori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto	
	libro.	
	Art. 12 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la	
	cessione non è autorizzata dagli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-	
	re motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta gior-	
	ni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposi-	
	zione al tribunale.	
	In alternativa alla autorizzazione, gli amministratori possono	
	comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare la quota	
	di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni propo-	

ste dal socio, da parte della Cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Art. 13 - Acquisto di quote proprie

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della Cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE

Art. 14 - Recesso

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal presente statuto e dalla legge sulle società cooperative e dalle norme sulla società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;

b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione;

c - la trasformazione della Cooperativa in altro tipo di società o altro ente (la perdita dei requisiti di Cooperativa a mutualità prevalente);

d - il trasferimento della residenza del socio in una provin-

17 di 39

Lo scioglimento del rapporto sociale ha per effetto la risoluzione del rapporto mutualistico in corso.

Art. 15 - Esclusione

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o da rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla Cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;
- 4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
- 5) per fallimento del socio;
- 6) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea, previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla

comunicazione.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 16 - Morte del socio

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto se ne fanno richiesta e, se sono più di uno, nominano un rappresentante comune.

Art. 17 - Liquidazione e rimborso della quota

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende il valore delle quote di capitale da essi versate come risultante dalla contabilità sociale, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Per la parte di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alla frazione di quota assegnata al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristor-

	ni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., l'Organo Ammi-	
	nistrativo potrà deliberare una dilazione nel pagamento, in	
	più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte	
	di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.	
	Art. 18 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione	
	della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	PATRIMONIO E MUTUALITA'	
	Art. 19 - Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, variabile e formato:	
	- dai conferimenti dei soci cooperatori;	
	- dai conferimenti dei soci sovventori, costituenti il fondo	
	per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il po-	
	tenziamento aziendale;	
	- dai conferimenti di soci o di terzi, rappresentati dalle a-	
	zioni di partecipazione Cooperativa;	

b) dalla riserva legale;

c) dall'eventuale sovrapprezzo;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Art. 20 - Prevalenza della mutualità

La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 21 - Capitale sociale

Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge.

Le quote sono indivisibili.

Nessun socio può avere una quota superiore al limite previsto dalla legge.

Art. 22 - Bilancio

L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 23 - Utili

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e di statuto;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art. 24 - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;
- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;
- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

Art. 25 - Modalità di assunzione delle decisioni

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

Art. 26 - Convocazione

L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno,

	dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche	
	l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda	
	convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno	
	fissato per la prima.	
	A cura degli amministratori, almeno quindici giorni prima di	
	quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato	
	ai soci e agli altri aventi diritto (componenti dell'Organo	
	Amministrativo e di controllo, rappresentante comune dei pos-	
	essori degli strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2541	
	u.c., c.c., rappresentante comune degli obbligazionisti) a	
	mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero	
	consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destina-	
	rio ovvero inviato ai soci e agli altri aventi diritto, con	
	mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispetti-	
	vo mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione	
	del socio destinatario e come tale risultante dal libro dei	
	soci.	
	In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affis-	
	so presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono	
	quello in cui si tiene l'adunanza.	
	In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per	
	delega tutti gli aventi diritto al voto e tutti gli ammini-	
	stratori, i sindaci ed il revisore se nominati sono presenti o	

	informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione	
	dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempe-	
	stiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli ammini-	
	stratori, sindaci e revisore non presenti.	
	L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove pur-	
	chè nel territorio della Regione in cui la Cooperativa ha la	
	propria sede.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra	
	loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti	
	condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi	
	verbali:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati	
	della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti.	
	In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà	
	essere predisposto il foglio delle presenze.	
	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convo-	
	cata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio so-	

26 di 39

	hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli nei	
	cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusio-	
	ne.	
	Art. 29 - Rappresentanza nell'assemblea	
	I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri	
	soci.	
	La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare	
	il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di	
	subdelega; essa deve essere conservata dalla Cooperativa.	
	Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque	
	soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa ancorchè non soci.	
	ARTICOLO 30	
	FORMA DI AMMINISTRAZIONE	
	La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministra-	
	zione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in	
	sede di nomina.	
	Gli amministratori restano in carica per tre esercizi e posso-	
	no essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha	
	effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è	
	stato ricostituito.	

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente. Le decisioni dell'Organo Amministrativo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, Sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i Sindaci effettivi, se nominati. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Consiglio di Am-

29 di 39

particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. La rappresentanza della Cooperativa spetta al Presidente del Consiglio, al Vice Presidente ed ai consiglieri delegati, se nominati. Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato.

Art. 31 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da al-

	meno uno dei suoi membri.	
	La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spe-	
	dire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del Consiglio	
	e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegram-	
	ma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno	
	due giorni prima.	
	Sono comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio	
	di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione,	
	quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sin-	
	daci effettivi.	
	Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con	
	la presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute	
	dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato	
	dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sot-	
	toscritto dal presidente e dal segretario.	
	I soci possono impugnare le deliberazioni del Consiglio di Am-	
	ministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni	
	cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto com-	
	patibili.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si possono svol-	
	gere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione,	

32 di 39

Art. 34 - Deleghe

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonchè sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

Art. 35 - Rappresentanza

La rappresentanza della Cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori Delegati.

Art. 36 - Rimborsi e compensi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Art. 37 - Controllo dei soci

I soci esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

I poteri di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 38 -

Organi di controllo interno

La Cooperativa per i compiti previsti dall'articolo 10 comma 3 del D.Lgs 112/2017 può nominare uno o più Sindaci aventi requisiti di cui agli articoli 2397 comma 2 e 2399 del c.c..

L'assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso.

I Sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

35 di 39

	tivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo	
	2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è	
	esercitata da un revisore legale o da una società di revisione	
	legale iscritti nell'apposito registro, o da Sindaci iscritti	
	nell'apposito registro dei revisori legali. I Sindaci relazio-	
	nano, in occasione dell'approvazione del bilancio di eserci-	
	zio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conse-	
	guimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del re-	
	quisito della prevalenza mutualistica. Delle riunioni del Col-	
	legio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel	
	libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto	
	dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio devono essere	
	prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissen-	
	ziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del	
	proprio dissenso. I Sindaci devono assistere alle adunanze	
	delle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione e del comitato esecutivo, se nominato. Il collegio	
	deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	Art. 39 - Funzioni	
	Il collegio sindacale, se nominato, esercita le funzioni pre-	
	viste dall'art. 2403 c.c.; è composto di tre membri effettivi,	
	soci o non soci; devono inoltre essere nominati due sindaci	
	supplenti.	
	I sindaci devono essere scelti con i criteri indicati	
	dall'art. 2397 c.c.. Il Presidente del collegio sindacale è	

	nominato dall'assemblea. Ai sindaci effettivi spetta il com-	
	penso stabilito dall'assemblea.	
	Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con	
	le modalità indicate dal presente statuto per le adunanze del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti	
	denunziati da tanti soci che rappresentino un ventesimo del	
	capitale sociale.	
	All'azione di responsabilità nei confronti del collegio sinda-	
	cale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di	
	questo statuto relative alla responsabilità degli amministra-	
	tori.	
	La denuncia di gravi irregolarità della gestione è presentata	
	al tribunale con ricorso presentato da tanti soci che rappre-	
	sentino un decimo del capitale sociale.	
	Art. 40 - Controllo contabile	
	Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di	
	un revisore contabile o di una società di revisione, il colle-	
	gio sindacale esercita anche il controllo contabile. In tal	
	caso deve essere integralmente costituito da revisori contabi-	
	li iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	Qualora sia obbligatorio per legge, il controllo contabile	
	sulla Cooperativa è esercitato da un revisore contabile o da	
	una società di revisione iscritti presso il registro istituito	

presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

Art. 41 - Scioglimento

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della Cooperativa.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

ARTICOLO 42 - (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato o aumentato ed i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, lettera a) del D.Lgs 112/2017;

- ai fondi istituiti dall'Ente o dall'Associazione cui la Cooperativa aderisce o, in mancanza, dalla Fondazione Italia Sociale, salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative.

LIXI ANDREA

notaio ALBERTO LUCIANO

segue sigillo: LUCIANO ALBERTO FU GIUSEPPE NOTAIO IN SENORBI'

La presente copia, composta di n. 13 (tre) fogli è conforme
all'originale munito delle prescritte firme.

SENORBI', 10 giugno 2019.